

Federazione Italiana per la Cremazione

C.so F.Turati, 11C – 10128 Torino

011 5812306

***CAMERA DEI DEPUTATI***

***Commissione XII – Affari Sociali***

***Audizione del 25 sett.2019***

**Federazione Italiana per la Cremazione ( F.I.C. )**

**Premesso che riteniamo necessario rivedere, alla luce delle evoluzione del settore funerario e cremazionista, le norme della legge 130/01 che hanno bisogno di un aggiornamento e di un nuovo indirizzo per uniformare, su tutto il territorio nazionale, le normative riguardanti il comparto.**

**Premesso altresì che riteniamo necessario creare una rete di controllo relativo al comportamento degli operatori di settore per le troppe carenze dimostrate nonché per arginare ed affrontare i numerosi scandali portati all’attenzione dell’opinione pubblica.**

**Considerato ulteriormente che per nostra natura, e per Statuto, ci occupiamo prevalentemente del settore cremazionista e delle problematiche ad essa direttamente collegate ci limitiamo, in questa sede, a riportare le osservazioni su questi temi.**

**LE NOSTRE VALUTAZIONI sul P.D.L. AC1143**

**ESPRESSIONE DELLE VOLONTA’**

Sosteniamo che l’espressione delle volontà di cremazione e quella di destinazione delle ceneri, ora variamente differenziate dalle Leggi Regionali in materia, siano uniformate in tutto il territorio nazionale. Concordiamo con la differenziazione dell’ espressione della volontà prevista per la scelta della cremazione (facoltà di attestazione da parte dei famigliari aventi titolo) da quella per la scelta della dispersione e dell’affido ( volontà espressa in vita dal de cuius ).

Si nutrono forti perplessità sulla opportunità di consentire la trasformazione delle ceneri, in quanto esse costituiscono già il risultato di un processo trasformativo definitivo del cadavere e quindi non sono suscettibili di ulteriori trasformazioni. Nel nostro ordinamento giuridico, inoltre, gli esiti della cremazione sono considerati al pari del cadavere, pertanto le ceneri di una persona sono indivisibili. Potrebbe essere accettabile, nel solo caso della dispersione in natura, il prelievo di una piccola quantità di ceneri (alcuni grammi) per la conservazione a scopo devozionale.   
L’affido delle ceneri è finalizzato alla conservazione. Si osserva che eventuali altri trattamenti trasformativi comporterebbero la frammentazione, la perdita e/o lo scarto di parte delle ceneri. In ossequio al principio di rispetto della volontà espressa dal defunto si ritiene contradditorio assegnare all’affidatario la scelta sia della trasformazione sia del luogo di conservazione se diverso dalla residenza dell’affidatario. Si ritiene quindi doveroso condizionare la possibilità di eventuali ulteriori trasformazioni o di conservazione in luoghi diversi dalla residenza dell’affidatario a volontà espresse in vita dal de cuius (come per la scelta della dispersione).

Si chiede pertanto di uniformare le modalità di espressione della volontà di affido a quella prescritta per la formulazione delle scelta della dispersione e **di richiedere una esplicita indicazione del luogo di custodia se diverso dalla residenza dell’affidatario ed eventualmente del tipo di trasformazione richiesta.**

**COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI CREMATORI**

**Premesso che l’attività di cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale ed è un’attività cimiteriale.**

La realizzazione di impianti crematori deve assicurare l’equilibrio tra la giusta disponibilità del servizio, la sostenibilità della gestione e il ritorno degli investimenti. E’ quindi indispensabile definire una opportuna pianificazione territoriale che garantisca il mantenimento di tale equilibrio nel tempo. La sostenibilità economica e gestionale di un impianto richiede un bacino di utenza normalmente molto più ampio di un singolo Comune o di un gruppo di Comuni, deve essere valutato ad un livello superiore, cioè a livello regionale; è quindi indispensabile condizionare l’autorizzazione e la costruzione al rispetto dei piani regionali. Si rileva che la necessità di rispettare la pianificazione regionale è prevista in modo esplicito per l’autorizzazione, da parte dei Comuni, degli impianti crematori pubblici, mentre per quanto riguarda gli impianti di cremazione privati il comma 7 dell’articolo 15 si limita ad affermare: “ Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori in base a quanto previsto dalla presente legge” , senza nessun riferimento a piani regionali**.**

**Si ritiene pertanto opportuno definire più compiutamente, legandole esclusivamente alla programmazione Regionale, le procedure previste per la realizzazione e la gestione degli impianti crematori nelle case funerarie. Si riscontra la criticità tra la natura pubblica del servizio di cremazione e la natura privatistica degli esercenti le case funerarie.** Altra criticità è rappresentata dalla incoerenza con l’obbligo di separazione societaria tra esercente attività cimiteriale e attività di onoranze funebri. Si rileva inoltre il pregiudizio economico che tale norma causerebbe agli attuali gestori di crematori che per l’esercizio di tale attività si sono impegnati con ingenti investimenti di lungo periodo conseguenti alla partecipazione a bandi pubblici di concessione con tutti gli impegni, anche a livello tariffario, annessi e connessi. Si ricorda che la tariffa di cremazione è una tariffa amministrata definita dal Comune sede dell’impianto Crematorio nel rispetto del tetto massimo definito da Decreto Ministeriale del 16/05/2006 (G.U.N. 136 del 14 giugno 2006).

**Non si comprende come possa essere conciliata la natura di servizio pubblico locale dell’attività di cremazione e delle relative implicazioni con l’attività privatistica esercitata dagli operatori di onoranze funebri. Inoltre la possibilità di erogare il servizio di cremazione comporta una rilevante turbativa della libera concorrenza tra gli esercenti di onoranze funebri.**

Si osserva che i piani regionali per cimiteri e impianti crematori sono già previsti dalla Legge 130 fin dal marzo 2001 e che solo poche Regioni ad oggi hanno provveduto, sarà opportuno condizionare l’approvazione di nuovi impianti alla approvazione di un piano regionale.

**CIMITERI PRIVATI PER CENERI E RESTI OSSEI**

**Si evidenziano forti perplessità sulla opportunità di realizzazione di Cimiteri privati per le ceneri date in affido per la conservazione e per resti ossei a seguito di esumazione o estumulazione.** Recenti sentenze hanno consentito la possibilità di conservare in cimiteri privati le ceneri date in affido, non si comprende a quale titolo possa essere consentita la tumulazione di resti ossei. I cimiteri hanno un rilevante valore civile e sociale, rappresentano la memoria condivisa e costituiscono un insostituibile elemento di identità civica. **La normativa deve consentire il mantenimento e la gestione dei Cimiteri pubblici esistenti.** I Cimiteri privati oltre a pregiudicare la sostenibilità economica di quelli storici, potrebbero, esaurita la loro possibilità di generare reddito, costituire un ulteriore aggravio per la finanza pubblica.

**TRASPORTO FUNEBRE**

Limitare il trasporto funebre alle sole imprese di onoranze funebre, come previsto dall’Art. 13 comma 3, sarebbe contrario ai principi di libera concorrenza che hanno ispirato gli indirizzi legislativi recenti che hanno annullato la privativa comunale del trasporto funebre rendendolo un’attività neutra, non riservata cioè ad alcuna categoria di operatori economici soggetta unicamente al possesso dei requisiti specifici di tipo sanitario. Non si comprendono i motivi per riservarla esclusivamente alla categoria degli esercenti attività funebre, quali vantaggi ne deriverebbero per la collettività ?

**EMENDAMENTI PROPOSTI al P.D.L. AC1143** ( ~~cancellazioni~~  aggiunte )

1 – Art. 13 Comma 3; si propo.ne di cassare completamente il seguente Comma 3.: ~~Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell’addetto al trasporto è riservato ai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato, dal medesimo soggetto, con l’impiego di una propria autofunebre e di proprio personale debitamente formato e numericamente sufficiente in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto di salma o di cadavere può essere subappaltato a soggetti terzi autorizzati all’attività funebre, attraverso la stipula di formali contratti di appalto nel rispetto dell’articolo 1655 del codice civile, che prevedano la fornitura di mezzi e di personale; i mezzi devono rispondere alle prescrizioni di legge e il personale deve essere regolarmente assunto dal soggetto che presta il servizio~~.

2 ***-*** Art. 15 Comma 7; Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente Legge ed in base alla pianificazione Regionale. Le case funerarie rispondenti ai requisiti della presente legge già operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali risulta impossibile edificare presso la propria sede, possono costruire e gestire forni crematori edificati in altri luoghi purché nello stesso comune~~.~~

3 – Art. 28: Comma 5 : La volontà concernente la dispersione e l’affido delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). ~~La volontà concernente l’affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal medesimo comma 2, lettere a), b), c) e d).~~

4 – Art. 28 comma 6: La trasformazione delle ceneri e la loro conservazione in luogo diverso dalla residenza dell’affidatario possono ~~può~~ essere ~~effettuata~~ consentite, nel caso di affidamento, per volontà espresse nei modi previsti dal comma 2, lettere a), b), e d) ~~degli aventi titolo~~, ~~solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero~~. Di tale trasformazione è tenuta la relativa documentazione da allegare a quella di affidamento.

5 – Art. 29 Comma 1: Il gestore del forno crematorio consegna l’urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all’impresa funebre a tal fine incaricata dall’avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell’urna al cimitero, l’affidamento personale dell’urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne ai sensi dell’articolo 21, comma 7, nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d). L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. L’affidatario dell’urna deve esprimere il proprio consenso scritto, sottoscrivendo un apposito verbale di custodia. L’affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d).

6 – Art. 29 Comma 2: La dispersione delle ceneri e l’affido sono consentiti ~~è consentita~~, nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d).  ~~unicamente~~ ~~in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in aree private o in natura~~

**OSSERVAZIONI AL P.D.L. AC928**

In linea di massima non abbiamo particolari osservazioni in merito al disegno di legge in questione; ci limitiamo alle seguenti considerazioni:

1. I siti per la realizzazione di zone cimiteriali per animali non dovrebbero essere riservate esclusivamente alle associazioni animaliste ma sarebbe giusto prevedere questa possibilità anche per altre associazioni senza fine di lucro che abbiano finalità statutarie attinenti a tale problematica;
2. Considerato che la gestione di crematori per animali d’affezione sono attività privatistiche esercitate in condizioni di libera concorrenza sarebbe logico prevedere tariffe libere proporzionate al livello di qualità del servizio offerto;
3. Nessuna contrarietà alla tumulazione delle spoglie di animali di affezione nella tomba (loculo), suggeriamo di non consentire di esporre fotografie o scritte per evitare di urtare diverse sensibilità;
4. Prevedere la necessità di un’autorizzazione alla cremazione da parte del Comune ( quello sede dell’impianto o quello di decesso dell’animale di affezione ? ) sarà un carico di lavoro difficile per tante amministrazioni comunali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_